

VERBALE DI ACCORDO A LATERE

Oggi, 23 giugno 2020 si sono incontrati in modalità di videoconferenza

la società **Estèe Lauder S.r.l.**, rappresentata congiuntamente dall'amministratore delegato, Dott. Edoardo Bernardi, e dalla Responsabile delle Risorse Umane, Dott.ssa Daniela Pirro, assistita dagli Avv.ti Massimo Dramis e Paola Palazzetti (qui di seguito, anche la "**Società**")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, della Fisascat-CISL e della Uiltucs-UIL, rispettivamente in persona dei Sig.ri Francesca Mandato, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni, (qui di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

- in data 23 giugno 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 D.L. 18/2020 come successivamente integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 34/2020 per la durata di 5 settimane, con decorrenza dal 18 maggio 2020 per le unità di cui all'Allegato1 al predetto verbale di accordo, ad eccezione di quelle site nelle Regioni della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, per le quali lo stesso decorrerà dal 15 giugno 2020 (qui di seguito, il "**Verbale**").

Ciò premesso, le Parti, ad integrazione di quanto previsto nel Verbale convengono quanto segue:

- 1) le Parti concordano, che, con il cedolino successivo al termine dei periodi di sospensione e/o riduzione della prestazione lavorativa, la Società integrerà, a titolo di indennità *una tantum*, l'importo dell'assegno di C.I.G.D. fino al raggiungimento del 100% della retribuzione lorda mensile base a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Resta inteso che il suddetto importo non avrà incidenza sugli istituti legali e contrattuali differiti, ivi incluso il TFR;
- 2) la Società riconoscerà per intero i ratei di 13a e 14a mensilità maturati durante il periodo di 5 settimane di CIGD oggetto del presente accordo;
- 3) quale condizione di miglior favore e in deroga a quanto previsto dal CCNL di settore, la Società si dichiara disponibile, salvo diversa richiesta da parte dei dipendenti pervenuta entro il 30 giugno 2020, a non monetizzare i permessi individuali retribuiti maturati nell'anno 2019 e non ancora goduti al 30 giugno 2020, posticipandone la fruizione sino al 31 dicembre 2020. Eventuali permessi residui non goduti entro la suddetta data verranno retribuiti con il cedolino del mese di gennaio 2021;
- 4) nelle ipotesi previste al punto 4. del Verbale, le Parti convengono che la rotazione, ferme restando le modalità previste nel suddetto punto 4., potrà essere effettuata anche su base verticale, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali e di fungibilità professionale;
- 5) la Società continuerà a dare attuazione - come fatto fino ad ora - a tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla base di quanto previsto dal protocollo aziendale redatto in ottemperanza all'Accordo Quadro siglato in data 26 marzo 2020 tra la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020" modificato dall'omonimo Protocollo del 24 aprile 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società






Le OO.SS.




